



MI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "SPINI VANONI"
Via Ambrosetti 34 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342/61012 - Fax. n. 0342/600490 - CF. 91015230146
e-mail: soic81700q@istruzione.it pec: soic81700q@pec.istruzione.it

Prot. n. 4572/III.02/C

Morbegno, 18/10/2021

L'Istituto Comprensivo 1 Morbegno "Spini-Vanoni", con Sede in Morbegno (SO) Viale Ambrosetti, 34 - C.F. 91015230146, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Pier Luigi Labbadia, nato a Lenola (LT) il 23/12/1967, residente a Talamona (SO), Via Gavazzeni, n. 180/F - C.F. LBBPLG67T23E527H;

E

La Dott.ssa Simonini Elena, nata a Sondrio (SO) il 18/02/1984 e residente a Sondrio (SO), Via Delle Prese 9 - C.F. SMNLNE84B58I829U, psicologa;

PREMESSO

- che l'art. 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) consentono il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
- che l'I.C. "Spini-Vanoni" di Morbegno ha ravvisato la necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere l'attività di servizio di supporto psicologico;
- che la Nota prot. 7697 del 31/03/2021 - "Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021" prevede l'utilizzo di risorse per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
- che l'I.C. "Spini-Vanoni" di Morbegno in data 27/09/2021 ha emanato l'avviso pubblico Prot. n. 4162/IV.01 per il reperimento di esperti altamente qualificati per la realizzazione di un servizio di supporto psicologico;
- che la graduatoria, pubblicata con Prot. 4396 del 09/10/2021 è divenuta definitiva in data 14/10/2021;
- che la Dott.ssa Elena Simonini è stata individuata con atto Prot. 4570/III.02.C del 18/10/2021 come esperto psicologo al quale affidare l'incarico per la realizzazione del servizio di supporto psicologico;
- che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e segg. c.c.;
- che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Dott.ssa Elena SIMONINI si obbliga a prestare all'I.C. "Spini-Vanoni" di Morbegno, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale, consistente nello svolgimento di uno sportello psicologico e consulenza per alunni, genitori e personale dell'Istituto.

L'intervento dovrà seguire la proposta progettuale presentata in fase di candidatura, integrandosi con le azioni previste nella Convenzione Cont-tatto 4.0, sottoscritta da questo Istituto con le associazioni Genitori in Rete, ACLI di Morbegno e Amici del bambino.

Numero, durata e modalità degli sportelli, che potranno essere richiesti in orario mattutino e/o pomeridiano, e in modalità "videoconferenza", saranno oggetto di accordo personale con il Dirigente scolastico che deciderà in base alle esigenze della Scuola.

Art. 2- Durata

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale ha valore esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22.

Art. 3 - Obblighi dell'Esperto

L'esperto si impegna a:

- a) prestare la propria opera ai fini di cui all'art. 1 per un massimo di n. 80 ore indicativamente entro il mese di febbraio 2021 e comunque entro il mese di giugno 2021. Nel caso di un nuovo finanziamento finalizzato da parte dello Stato, su accordo delle parti, le ore potranno essere aumentate.
- b) produrre una sintetica relazione finale sulle attività svolte, nonché il relativo registro.
- c) a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente contratto con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione Scolastica nella quale presterà il supporto psicologico, per tutta la durata dell'incarico.
- d) a fornire, su richiesta del Dirigente scolastico, ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti.

Art. 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

L'I.C. "Spini Vanoni" di Morbegno, a fronte dell'attività personalmente svolta dalla Dott.ssa Elena SIMONINI, si impegna a corrispondere, al termine dell'attività, l'importo di € 40/ora lordo onnicomprensivo di ritenute erariali ed assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell'amministrazione e al lordo dell'Iva, fino ad un massimo di € 3.200,00 nel caso in cui le 80 ore siano tutte effettivamente prestate (ai sensi degli art. 1-2 D.I. 326/95).

Il compenso verrà corrisposto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio UFPPT), così come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, previa presentazione

della relazione sulle attività svolte, unitamente al calendario degli incontri e a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

La copertura finanziaria del presente contratto è assicurata dai fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione con Nota Prot. 7697 del 31/03/2021 - "Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021" - per specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica", da imputare al piano di destinazione A.3.9 conto 3.2.4 - Assistenza psicologica sociale e religiosa - del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021.

L'esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Art. 5 - Autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza

Qualora l'esperto sia già dipendente di una Pubblica Amministrazione, lo stesso si impegna a richiedere tempestivamente la necessaria autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, dandone contestuale comunicazione all'Istituto, con l'intesa che, nel caso in cui la predetta Amministrazione dovesse ricusare la richiesta di autorizzazione, il presente contratto è nullo di diritto.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 7 - Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art.10.

Art. 8 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 9 - Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso a cura della Scuola, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.

L'Istituto dovrà comunicare all'esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 11 - Copertura assicurativa

Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni l'Istituto scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola ai sensi del DPR 30/06/1965, n.1124.

Art. 12 - Disciplina contrattuale

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

In caso di recesso anticipato l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

La scuola si impegna a raccogliere i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena autonomia del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi del T.U. n. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016.

L'esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 14 - Titoli

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. 15 - Registrazione

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Art. 16 - Foro competente

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la legge vigente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro competente di Sondrio.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' ISTITUTO

Dott. Pier Luigi Labbadia


L'ESPERTA

Dott.ssa Elena Simonini

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati:

- art. 6 - Responsabilità verso terzi;
- art. 9 - Recesso;
- art. 10 - Clausola risolutiva espressa;
- art. 11 - Copertura assicurativa;
- art. 16 - Foro competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' ISTITUTO

Dott. Pier Luigi Labbadia


L'ESPERTA

Dott.ssa Elena Simonini



